



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

27037 PIEVE DEL CAIRO
P.zza Paltineri n. 9

UFFICIO
RAGIONERIA

P.I. 00482780186

DETERMINAZIONE N. 54 DEL 11/07/2023

OGGETTO: RETTIFICA PARZIALE DELLE RISULTANZE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2022 A SEGUITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA PERDITA DI GETTITO CONNESSA ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, AL NETTO DELLE MINORI SPESE E DELLE RISORSE ASSEGNATE A VARIO TITOLO DALLO STATO A RISTORO DELLE MINORI ENTRATE E DELLE MAGGIORI SPESE CONNESSE ALLA PREDETTA EMERGENZA, AI SENSI COMMA 827 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 178 DEL 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

PREMESSO che con Decreto Sindacale n. 12 del 20/12/2022 la sottoscritta è stata nominata Responsabile della Posizione Organizzativa Area Finanziaria - Tributi;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 03/05/2023 di approvazione del Rendiconto della gestione 2022;

CONSIDERATO che l'articolo 227 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che "la dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto della gestione, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale";

TENUTO CONTO che l'articolo 11 comma 4 del D.Lgs. 118/2001 stabilisce che al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- "a) *il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (omissis)*
- o) *la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;"*

RILEVATO CHE l'articolo 11 comma 6 del D.Lgs. 118/2001 prevede: "*La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra:*

(omissis)

d) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;

CONSIDERATO l'articolo 106 comma 1 del DL 19 maggio 2020 n. 34 così come modificato dall'articolo 13, comma 5, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25 che prevede: "*1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con*

una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sono individuati criteri e modalità di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a ciascun comparto è erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 31 ottobre 2023, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.”;

CONSIDERATO l'articolo 39 del DL 14 agosto 2020 n. 104 che al comma 1 prevede: *“1. Ai fini del ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, la dotazione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementata di 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.220 milioni di euro in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane. L'incremento del fondo di cui al periodo precedente è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto del proseguimento dei lavori del tavolo di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse di cui al decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020 il cui comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 28 luglio 2020. Le risorse di cui al presente comma e di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci degli enti alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie. Al relativo onere, quantificato in 1.670 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114”;*

VISTO l'articolo 1, comma 822, della legge n. 178 del 2020, così come modificato dall'articolo 23, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che incrementa ulteriormente la dotazione del fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 1.350 milioni di euro in favore dei comuni e 150 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province;

VISTO, altresì, il comma 823 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, così come modificato dall'articolo 56, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale prevede che: *“le risorse del fondo di cui al precedente comma 822 sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione”*

CONSIDERATO che il decreto – legge 27 gennaio 2022 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022 n. 25 all'articolo 13 prevede: *“1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni di cui all'articolo 1, comma 827, della suddetta legge n. 178 del 2020, e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.*

126, possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le risorse di cui al primo periodo non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato;

RILEVATO, inoltre, che il citato decreto – legge 27 gennaio 2022 n. 4 all'articolo 13 comma 3 stabilisce: *“3. Gli enti locali che utilizzano le risorse di cui al comma 1 nell'anno 2022 sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, attraverso un modello e con le modalità definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 ottobre 2022. La certificazione di cui al primo periodo non include le riduzioni di gettito derivanti da interventi autonomamente assunti dalla regione o provincia autonoma per gli enti locali del proprio territorio, con eccezione degli interventi di adeguamento alla normativa nazionale. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. Gli obblighi di certificazione di cui al presente comma, per gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che esercitano funzioni in materia di finanza locale in via esclusiva, sono assolti per il tramite delle medesime regioni e province autonome.”*

VISTO il comma 6 del richiamato articolo 13 del decreto-legge n. 4 del 2022, come modificato dall'articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e, successivamente, dall'articolo 40, comma 3-bis, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, che, al secondo periodo, prevede la possibilità di utilizzare, per l'anno 2022, le risorse di cui al medesimo articolo 13 *“a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019”*;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno 2022 è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo a finanziamento di un contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi erogati, cosiddetto *“Fondo Caro Bollette”* a norma dell'articolo 27 del decreto-legge 21° marzo 2022, n. 17 *“Decreto Energia”*:

VISTO che tale fondo è stato incrementato nel corso dell'anno 2022 per effetto dei seguenti successivi provvedimenti:

- *Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 “Decreto Aiuti”*
- *Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 “Decreto Aiuti bis”*
- *Decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 Decreto Aiuti ter”*
- *Decreto legge 18 novembre 2022, n. 176 così come convertito dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6;*

VISTO il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 242764 del 18 ottobre 2022 concernente la certificazione per l'anno 2022 della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (G.U. Serie Generale n. 259 del 5 novembre 2022);

VISTA la Certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e

delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza redatta in recepimento di quanto stabilito nel citato Decreto n. 242764 del 18 ottobre 2022;

CONSIDERATO l'esito positivo della trasmissione della Certificazione tramite il portale del Pareggio di bilancio come attestato dal Protocollo MEF n. 137375 del 22/05/2023 – Stato: "Inviato e Protocollato";

VISTO il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione così come approvato in sede di Rendiconto 2022 che evidenziava i seguenti valori:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2022	653.135,32
Parte Accantonata	123.223,58
Parte vincolata	198.481,14
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	118.546,69
- Vincoli derivanti da trasferimenti	71.051,46
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	8.882,99
- Altri vincoli	
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte disponibile	331.430,60

CONSIDERATO che al momento della predisposizione del Rendiconto 2022 non era ancora stata definita la Certificazione ai sensi comma 827 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020;

VISTO il Decreto Legge 10 maggio 2023, n. 51, così come convertito dalla Legge n. 87 del 03/07/2023, che all'articolo 4 bis prevede: "Articolo 4-bis - (Disposizioni in materia di rettifica del rendiconto di gestione e di monitoraggio degli obiettivi di servizio degli enti locali)

1. Il provvedimento che dispone la rettifica degli allegati a) e a/2) annessi al rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022, concernenti, rispettivamente, il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è adottato dal responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento di cui al primo periodo rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022, aggiornato ai sensi del presente comma, è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196."

RICHIAMATA la FAQ della Ragioneria Generale dello Stato n. 50 del 1° luglio 2022;

CONSIDERATO che al termine della certificazione del Fondo Funzioni Fondamentali, ai sensi del comma 827 dell'articolo 1 della legge n. 178 del 2020, la composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2022 risulta essere la seguente:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2022	653.135,32
Parte Accantonata	123.223,58
Parte vincolata	198.622,14
- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	118.687,69
- Vincoli derivanti da trasferimenti	71.051,46
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	8.882,99
- Altri vincoli	
Parte destinata agli investimenti	0,00
Totale parte disponibile	331.289,60

VISTO che a seguito delle risultanze di cui sopra occorre conseguentemente modificare i seguenti allegati della deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 03/05/2023 relativa al rendiconto 2022:

- il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, allegato A/2;
- gli equilibri di bilancio;
- il quadro generale riassuntivo;
- la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e all'art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000;
- il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;

VISTO l'articolo 13 Legge 196/2009 relativo all'obbligo di inviare i bilanci alla BDAP, e il relativo DM MEF 12/05/2016 articolo 4, che prevede che l'invio della documentazione avvenga entro trenta giorni dalla sua approvazione;

RILEVATO che l'ente non ha approvato lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, essendosi avvalso della facoltà di non tenere la contabilità economico patrimoniale per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 232, co. 2 del D.Lgs. 267/2000, e che pertanto non risulta necessario procedere all'aggiornamento della Situazione Patrimoniale Semplificata;

ACQUISITO il dovuto parere favorevole dell'Organo di Revisione;

RILEVATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, per i fini di cui all'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;


Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

- **DI FARE PROPRIE** le risultanze della certificazione all'art. 1, co. 827 della L. 178/2020 trasmessa in data 13/05/2022, allegata alla presente deliberazione;
- **DI AGGIORNARE**, conseguentemente, i seguenti documenti del Rendiconto della gestione, come da prospetti allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale:
 - il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
 - l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, allegato A/2;
 - gli equilibri di bilancio;
 - il quadro generale riassuntivo;
 - la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo di cui all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011 e all'art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio;
- **DI TRASMETTERE** il rendiconto aggiornato alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche;
- **DI TRASMETTERE** la presente determinazione alla Giunta ed ai capigruppo consiliari;
- **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Serena Montini



UFFICIO RAGIONERIA

Visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 attestante la copertura finanziaria sugli impegni di spesa assunti con la presente determinazione, che pertanto in data odierna diventa esecutiva.

Anno	Capitolo	N. impegno	Importo
------	----------	------------	---------

Firmato, per quanto di propria competenza dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Data: 11/07/2023



Serena Montini

Pubblicazione n. 307 del 11/07/2023